

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2266

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 febbraio 2007 (v. stampato Senato n. 1136)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GENTILONI SILVERI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE CASTRO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(TURCO)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MUSSI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 febbraio 2007*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 403.955 per l'anno 2007, di euro 395.675 per l'anno 2008 e di euro 403.955 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO**FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina d'ora in poi chiamate le Parti.

Riconoscendo che la cooperazione scientifica e tecnologica, basata sul principio della reciprocità ha portato benefici ad entrambi i Paesi e ha rafforzato la loro amicizia;

Convinti che la cooperazione bilaterale nel settore scientifico e tecnologico è una parte importante delle loro relazioni bilaterali e contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei due Paesi;

Considerando la positiva esperienza delle relazioni in corso nel settore scientifico e tecnologico fra i due Paesi e riconoscendo la necessità della loro espansione;

Risoluti ad intraprendere rinnovati sforzi per sviluppare ed espandere la cooperazione;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Le parti, in conformità con le leggi nazionali e gli obblighi risultanti dagli Accordi e dalle Convenzioni firmate da ciascun Paese, s'impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse su base paritaria e per il reciproco vantaggio.

Articolo II

Prendendo in considerazione le priorità dei rispettivi Paesi nel settore della scienza e della tecnologia, le Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come previsto nell'articolo I di questo Accordo con particolare riferimento alle seguenti aree:

- Agricoltura, pesca, allevamento del bestiame e alimentazione;
- Scienze della terra, meteorologia e oceanografia;
- Scienze di base (chimica, fisica, matematica ecc.);
- Tecnologie dell'informazione;
- Energia e ambiente;
- Materiali avanzati e superconduttivi;
- Spazio e astronomia
- Sanità, biomedicina e biotecnologie;
- Ingegneria e telecomunicazioni
- Tecnologie applicate alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale
- Ogni altro settore concordato tra le Parti

Articolo III

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà attuata nei modi seguenti:

- a) scambio di esperti, scienziati e ricercatori;
- b) scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- c) trasferimento di conoscenze e di esperienze tecniche e scientifiche;
- d) progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attività congiunte;
- e) progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi;
- f) stabilimento di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca;
- g) organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nelle aree di reciproco interesse;
- h) corsi di formazione;
- i) traduzione di testi scientifici e pubblicazioni;
- j) ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare.

Articolo IV

1. Le questioni attinenti alle spese per l'attuazione di questo Accordo saranno definite a parte nei programmi di cooperazione concordati tra le Parti.

2. Le Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di contatti diretti e collaborazioni fra altri Ministeri, governi locali, agenzie, accademie scientifiche, università, centri di ricerca e imprese dei due Paesi.

3. Intese specifiche possono essere concluse nelle aree di cooperazione scientifica e tecnologica previste dall'Accordo. Queste intese copriranno, ove necessario, materie di cooperazione, procedure, aspetti finanziari e ogni altro argomento rilevante.

Articolo V

1. Le Parti favoriranno la partecipazione congiunta italiana e cinese ai programmi dell'Unione Europea e di ogni altra Organizzazione multilaterale.

2. Le Parti promuoveranno la realizzazione di progetti congiunti, che potranno essere realizzati insieme con altri programmi internazionali e incoraggeranno la partecipazione di organizzazioni scientifiche e di ricerca, di scienziati e specialisti dei due Paesi nella esecuzione di questi programmi.

Articolo VI

1. Al fine di dare attuazione a questo Accordo in modo efficace, le Parti affideranno alla Commissione Mista per la Scienza e la Tecnologia (d'ora in avanti denominata Commissione Mista) il compito di coordinare e verificare le attività di collaborazione condotte nel quadro del presente Accordo. Se necessario potranno essere create Sottocommissioni con la finalità di supervisione e controllo della cooperazione bilaterale in settori specifici. Le Sottocommissioni riferiranno alla Commissione Mista.

La Commissione Mista e le Sottocommissioni si incontreranno regolarmente almeno ogni due anni in Italia e in Cina per decidere i programmi di cooperazione per i due anni successivi, a meno che non sia stabilito diversamente dalla Parti.

2. Gli Uffici Scientifici delle due Ambasciate terranno frequenti contatti con le Autorità dell'altra Parte, per promuovere la realizzazione dei programmi e la creazione di nuove opportunità di cooperazione bilaterale e multilaterale in scienza e tecnologia.

Articolo VII

Ciascuna Parte:

Faciliterà l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale qualificato e delle apparecchiature dell'altra Parte necessarie per la realizzazione dei progetti e dei programmi previsti dall'Accordo;

Promuoverà l'organizzazione di programmi di attività congiunte, incontri e sopralluoghi.

Faciliterà l'introduzione con esenzione da imposte di materiali e apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività congiunte.

Articolo VIII

Disposizioni per la protezione e la distribuzione della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo sono incluse nell'Allegato I, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Articolo IX

1. Alla data di entrata in vigore di questo Accordo, cesserà la validità dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 6 Ottobre 1978.

2. Tutti gli Accordi o programmi riferiti all'Accordo del 1978 rimarranno in vigore fino alla fine della loro durata.

Articolo X

1. Questo Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale le due Parti si saranno informate dell'adempimento delle loro rispettive procedure interne e rimarrà in vigore per cinque anni. Sarà automaticamente rinnovato per un'altro periodo di cinque anni e in seguito per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra per iscritto tre mesi prima della data di scadenza del periodo quinquennale allora in corso, la sua volontà di denunciare l'Accordo.


2. Le Parti Potranno modificare l'Accordo per via diplomatica.

3. Il presente Accordo non influirà sui progetti o programmi intrapresi nell'ambito di precedenti Accordi o intese, non ultimati al momento di entrata in vigore del presente Accordo, che potranno essere realizzati entro i termini concordati originariamente.


4. La cessazione di questo Accordo non influirà sull'attuazione dei programmi intrapresi in virtù di questo Accordo o di intese per la loro attuazione, che non siano stati completati al momento della cessazione.

Fatto a Pechino, in duplice copia, il 9 del mese di Giugno 1998, nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Sen. Patrizia Toia



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
Mme. Deng Nan



ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo, e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la proprietà intellettuale, in particolare invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del presente Accordo, e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità della legislazione nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale saranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte, intraprese in conformità del presente Accordo, se non è convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da loro designati.

1.2 Ai fini del presente Accordo, nella "Proprietà intellettuale" sono inclusi i diritti previsti nell'articolo due della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà vegetali.

1.3 Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora necessario. Il presente Allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4 Le controversie relative alla proprietà intellettuale generata ai sensi del citato Accordo, saranno risolte attraverso discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del caso, tra le Parti o chi da loro designato.

1.5 La fine o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2. RIPARTIZIONE DEI DIRITTI

2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico-scientifici su riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 di questo Allegato, verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse sarà assicurato il diritto di proprietà intellettuale in conformità della normativa vigente nell'istituzione ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'istituzione ospitante, così acquisiti.

2.2.2 Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale proprietà intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi è stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale, per quanto concerne premi indennità, o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'organizzazione ospitante.

2.2.3 Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte, ma non è previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in tutti i Paesi dove sono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori del suddetto tipo di proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformità con quanto previsto al punto 2.2.2.

3. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI LAVORO.

Nel caso in cui un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", è fornita o creata nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavare un beneficio economico od ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non n'è in possesso, nonché se l'informazione non è ben nota o accessibile da altre fonti e se il suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0021380